




Oggetto: informativa privacy per l'utilizzo della DDI


Facendo seguito alla Nota del Ministero dell'Istruzione in merito alla Didattica Digitale Integrata e tutela della Privacy si riassumono i seguenti concetti:

1. Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, **non è richiesto** perché l'attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all'istituzione scolastica e comunque i genitori (o chi per loro) hanno già prestato il consenso al trattamento dei dati all'atto dell'iscrizione;
2. Quali strumenti si debbono utilizzare per erogare la didattica integrata a distanza? Gli strumenti che garantiscono la privacy dei dati trattati sono quelli indicati dal Dirigente Scolastico (opportunamente consigliato dal DPO di Istituto) il quale sottoscriverà con le diverse piattaforme un contratto all'interno del quale ci saranno oltre ai servizi richiesti anche le garanzie per il trattamento di tutti i dati che saranno inseriti in piattaforma per cui è fatto divieto assoluto a tutti i dipendenti di utilizzare strumenti diversi da quelli indicati dal Dirigente Scolastico;
3. Tutti i dipendenti hanno ricevuto o riceveranno la delega da parte del Dirigente Scolastico per il Trattamento dei dati personali degli alunni con le relative istruzioni per i comportamenti da adottare;
4. L'informativa per il trattamento dei dati dei dipendenti e degli alunni si trova sulla specifica sezione privacy disponibile sul sito dell'Istituto;
5. L'Istituto fornirà indicazioni in merito alla piattaforma utilizzata con la quale erogherà la DDI indicando gli eventuali nuovi fornitori del servizio che, in qualità di responsabili del trattamento, trattano i dati per conto dell'istituzione stessa.
6. In relazione alla conservazione dei dati personali, prevista dall'art.5, lettera e) del regolamento, il titolare del trattamento è chiamato ad assicurare che i



dati non siano conservati più a lungo del necessario, ad esempio, disponendo che i dati siano cancellati al termine del progetto didattico;

- 7.** Per l'utilizzo delle piattaforme atte ad erogare la DDI ogni utente sarà fornito di credenziali di accesso (Username e password) che l'utente dovrà conservare gelosamente;
- 8.** Le istituzioni scolastiche, con il supporto del RPD, dovranno verificare che, in applicazione dei principi generali del trattamento dei dati e nel rispetto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione ai rapporti di lavoro (art. 5 e 88 del Regolamento), le piattaforme e gli strumenti tecnologici per l'erogazione della DDI consentano il trattamento dei soli dati personali necessari alla finalità didattica, configurando i sistemi in modo da prevenire che informazioni relative alla vita privata vengano, anche accidentalmente, raccolte e da rispettare la libertà di insegnamento dei docenti; inoltre l'istituzione scolastica dovrà adottare le misure tecniche e organizzative affinché il trattamento sia conforme alla normativa di settore, fornendo a tal fine le necessarie indicazioni al fornitore del servizio (cfr. artt. 24 e 25 del Regolamento). A tale riguardo il Garante, nel Provvedimento del 26 marzo u.s. - "Didattica a distanza: prime indicazioni", - ha, infatti, precisato che "nel trattare i dati personali dei docenti funzionali allo svolgimento della didattica a distanza, le scuole e le università dovranno rispettare presupposti e condizioni per il legittimo impiego di strumenti tecnologici nel contesto lavorativo (artt. 5 e 88, par. 2, del Regolamento, art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300) limitandosi a utilizzare quelli strettamente necessari, comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata (art. 113 del citato Codice) o interferire con la libertà di insegnamento."
- 9.** Nel contesto della didattica digitale, l'utilizzo della webcam durante le sessioni educative costituisce la modalità più immediata attraverso la quale il docente può verificare se l'alunno segue la lezione, ma spetta in ogni caso alle istituzioni scolastiche stabilire le modalità di trattamento dei dati personali e in che modo regolamentare l'utilizzo della webcam da parte degli studenti che dovrà avvenire esclusivamente, come sopra precisato, nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte. A tal fine è opportuno ricordare a tutti i partecipanti,



Dott. Ing. Claudio Valeri

Ingegnere Edile (VO) - Ingegnere Energetico e Nucleare (LM30)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n°A23067

Prevenzione Incendi matricola del Ministero dell'Interno RM23067103534

Consulente Tecnico del Tribunale di Velletri n°1443 Civile - n°157 Penale

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) modulo C - CSP - CSE (81/08)

General Data Protection Regulation (GDPR) Regolamento UE 679/2016

Professore di Costruzioni Progettazione Impianti, Tecnologia, Gestione del Cantiere e Sicurezza sui Luoghi di lavoro

Membro Commissione "Ingegneri Dipendenti" presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma

Certificato Operatore di III° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

nel campo dell'Ingegneria Civile e sui beni Culturali e Architettonici" nei seguenti metodi:

1) Ultrasonoro: PnD-CIV-0457 del 23/04/2018;

2) Sclerometrico: PnD-CIV-0458 del 23/04/2018;

3) Magnetometrico: PnD-CIV-0459 del 23/04/2018;

4) Monit. Strut. dei Quadri Fessurativi: PnD-CIV-0460 del 23/04/2018;

Certificato Operatore di II° Livello come "Tecnico addetto alle prove non distruttive (PND)

1) Ispezione e Monitoraggio di Ponti, Viadotti, Cavalcavia e Passerelle - PnD-CIV-0630 del 27/08/2018

Via Aldo Moro n°47 -00048- Nettuno (Rm)

Tel./Fax: 069804189; Cell. 3477629351

attraverso uno specifico "disclaimer", i rischi che la diffusione delle immagini e, più in generale, delle lezioni può comportare, nonché le responsabilità di natura civile e penale. In generale, anche attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte ai docenti, studenti e famiglie, va evidenziato che il materiale caricato o condiviso sulla piattaforma utilizzata per la DDI o in repository, in locale o in cloud, sia esclusivamente inerente all'attività didattica e che venga rispettata la tutela della protezione dei dati personali e i diritti delle persone con particolare riguardo alla presenza di particolari categorie di dati.

10. La valutazione di impatto (DPIA) deve essere effettuata solo se e quando ricorrono i presupposti dell'articolo 35 del Regolamento. Occorre precisare innanzitutto che, poiché l'istituzione scolastica, in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).

La valutazione di impatto va effettuata, infatti, nel caso di ricorso a piattaforme di gestione della didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse che la scuola decida di utilizzare e che comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

